

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	4.647,7	2.775,2	1.990,7
Modifica aliquote IRPEF	831,5	581,0	0,0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto)	2.434,1	637,8	535,6
Modifica limiti deducibilità spese aziende farmaceutiche	0,0	89,3	51,1
Effetti indotti	800,7	1.258,6	1.263,0
Interventi vari (Emend. V Comm.)	581,4	208,5	141,0
Altro	0,0	0,0	0,0
Riduzione spese correnti:			
Articolato	1.056,5	2.160,9	2.763,1
Misure scuola	198,0	484,6	830,2
Patto stabilità interno enti locali	110,5	224,1	339,3
Patto stabilità interno enti pubblici	80,1	141,5	204,0
Interventi vari (Emend. V Comm.)	148,6	258,9	226,3
Effetti indotti	519,3	1.051,8	1.163,3
Tabella « C »	0,0	212,4	338,6
Provvedimenti collegati	2.451,9	682,7	618,7
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento	3,9	16,5	16,5
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto)	264,4	317,1	317,1
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia	2.183,6	349,1	285,1
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	312,3	5.345,8	5.688,6
Totale mezzi di copertura	8.468,4	11.176,8	11.399,7
Margine	2.970,3	8.168,4	13.175,1
Miglioramento risparmio pubblico a legisla- zione vigente	3.282,6	13.514,1	18.863,6

N.B. — La copertura è al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

* **51. 1.** (ex 45. 1.) Olivieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

* **51. 2.** (ex 45. 2.) Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

* **51. 3.** (ex 45. 3.) Detomas, Brugger, Widmann, Zeller, Collé, Mattarella, Olivieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle rispettive norme di attuazione.

51. 4. (ex 45. 4.) Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collé.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente comma:

La disposizione di cui all'articolo 44, comma 62, ha efficacia a decorrere dal 31 ottobre 2002.

51. 5. Governo.

(AC 1984 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

nella legge finanziaria 1999 vennero individuate le risorse e le procedure per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta;

nella legge finanziaria 2001 è stata prevista la possibilità per gli enti locali interessati alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta di prevederne la costruzione anche in soluzione superstrada;

dopo l'espressione nel maggio scorso da parte della maggioranza degli enti locali, convocati dall'allora Ministro dei lavori pubblici, a realizzare la Pedemontana Veneta in soluzione superstrada, non si è provveduto, entro i 3 mesi previsti in quella sede, all'adeguamento del progetto definitivo, già consegnato all'ANAS, da autostrada e superstrada;

il Governo risulta si sia impegnato, in base all'accordo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'agosto 2001 a Venezia con la regione Veneto, a trasferire le risorse finanziarie già stanziata nella finanziaria 1999 alla stessa regione;

tali risorse dovranno essere necessariamente integrate con stanziamenti regionali ora non quantificabili in quanto il progetto non è stato ancora modificato come richiesto dagli enti locali; che in base all'intesa Stato-Regioni per il trasferimento (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dallo Stato alle Regioni di tutte quelle strade (circa i due terzi delle strade

già statali) non considerate di interesse nazionale, e dunque trasferite dalla gestione statale a quella regionale, devono essere finanziate con risorse locali, bisognerebbe valutare se le risorse previste nella finanziaria 1999 per l'Autostrada Pedemontana Veneta, di valenza nazionale, siano trasferibili alla regione per un'opera divenuta di competenza regionale;

nella migliore delle ipotesi solo nel 2002 la regione, nuova titolare dell'opera, potrebbe rifare il bando di gara per una nuova progettazione secondo le indicazioni della maggioranza degli enti locali interessati;

nel frattempo tutto l'*iter* realizzativo si è bloccato, nonostante siano trascorsi ben tre anni, con spese notevoli per gli studi, per le progettazioni e i monitoraggi avviati secondo quanto previsto dalla finanziaria 1999;

non risulta sia mai stata realizzata in Italia una superstrada a pagamento come ipotizzato dalla maggioranza degli enti locali e dunque non vi siano certezze circa i ritorni finanziari per eventuali candidati intenzionati a investire risorse private per la costruzione e gestione della nuova arteria;

il ritardo accumulato nella realizzazione della Pedemontana Veneta ha già causato, e causerà ancor più in futuro, gravissimi danni alla mobilità delle persone e delle cose in un'area strategica per il sistema produttivo nazionale, interessata ai collegamenti in particolare con l'est europeo;

impegna il Governo

a riconsiderare immediatamente l'intera vicenda, valutando l'opportunità di riprendere l'*iter* procedurale stabilito nella finanziaria 1999, al fine di ridare tempi e procedure certi per realizzare un'opera di straordinario interesse strategico per la mobilità nazionale.

9/1984/1. Fistarol, Sandi, Lo Presti.

La Camera,

considerato che:

il decreto legislativo 314 del 1997 ha introdotto dal 10 gennaio 2001 la tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero;

l'articolo 36 del Collegato fiscale dello scorso anno (legge 21 novembre 2000, n. 342), ha modificato la disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-*bis* che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del Tuir, il reddito da lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

altri paesi dell'Unione europea hanno normative più favorevoli e che consentono alle loro imprese di essere maggiormente competitive sui mercati internazionali;

le leggi 388 del 2000, articolo 3 e 88 del 2001, articolo 5, hanno disposto la non tassazione dei redditi prodotti all'estero da transfrontalieri e marittimi;

rivelata la disparità di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e all'estero, a seconda delle attività e dei luoghi in cui lo stesso viene prestato;

rilevata la negativa incidenza negativa di tale tassazione per la competitività delle imprese italiane che operano all'Estero;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparità di trattamento, con particolare riferimento alla necessità di escludere dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero.

9/1984/2. Bornacin.

La Camera,

premessi che:

il Dpef 2002-2006 al capitolo III punto 2.6.3 conteneva il seguente periodo: « Il Governo presenterà un piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni che consentirà a questi ultimi di applicare alla liberalizzazione degli sfratti una disponibilità di alloggi popolari assai più ampia dell'attuale. »

la *ratio* del periodo tratto dal Dpef è condivisibile: a fronte di una emergenza abitativa causata dagli sfratti di soggetti deboli, in particolare nelle grandi aree urbane, la risposta non può che essere nello sviluppo dell'edilizia popolare a canone sociale, sostenendo i comuni con finanziamenti congrui che non comportino oneri per gli enti locali;

nella legge finanziaria per il 2002 nulla si legge e nulla è previsto né per il piano di edilizia popolare né per il finanziamento di tale piano che dovrebbe essere a costo zero per i comuni;

la finanziaria per il 2002 prevede, al contrario, un taglio consistente al finanziamento dei bandi per i contributi all'affitto di cui alla legge n. 431 del 1998, pari a circa 160 miliardi di lire;

con il decreto-legge n. 351 del 2001 convertito nella legge 24 novembre 2001 n. 410, relativo alla cartolarizzazione degli immobili pubblici si sottraggono ai comuni gli alloggi liberi degli enti previdenziali, ai fini dell'utilizzo di questi per affrontare l'emergenza abitativa. In questo modo, venendo meno, da una parte gli alloggi degli enti e dall'altra il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, di fatto si impedisce qualsiasi azione di passaggio da casa a casa per sfrattati a partire dagli anziani, dai portatori di handicap e famiglie con reddito medio basso;

i comuni e in particolare le grandi aree metropolitane, senza un impegno

concreto da parte del Governo nei termini di quanto previsto dal Dpef 2002-2006, si troveranno in gravi difficoltà nell'affrontare l'emergenza abitativa che si aggraverà in conseguenza della fine della proroga prevista al 31 dicembre 2001 che renderà eseguibili gli sfratti per anziani ultrasessantacinquenni, portatori di handicap e malati terminali con redditi bassi;

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, vista anche la scadenza della proroga degli sfratti, prevista per 31 dicembre 2001, il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, già annunciato nel Dpef 2002-2006 e di porlo alla valutazione delle competenti commissioni parlamentari.

9/1984/3. Vendola, Russo Spena, Valpiana, Deiana.

La Camera,

constatato che:

nel disegno di legge finanziaria 2002 vi sono incentivi pressoché inesistenti concernenti la larga banda; ritenuto che negli anni immediatamente a seguire, il comparto delle comunicazioni vedrà una contrazione del processo di crescita legato alla telefonia mobile; basti ricordare che oggi il telefono cellulare è abitualmente utilizzato dall'80 per cento degli italiani;

l'unico settore che avrà ancora ampi margini di crescita è quello legato ad internet;

il volume di traffico generato è cresciuto a livello esponenziale, ma si deve tener presente che i nuovi servizi multimediali occupano molta più « banda » passante rispetto agli attuali protocolli e a ciò si deve aggiungere che il presente richiede risorse di rete idonee in termini di qualità e capienza ad ospitare servizi sempre più evoluti, come il video a richiesta, le teleconferenze, il commercio elettronico ed altro ancora naturalmente;

la larga banda consentirà immediatamente, rispetto a quella ristretta, il rituale utilizzo della rete telematica con modalità di trasmissione assai più veloce e con una migliore qualità del servizio: nasceranno quindi, nuovi servizi attualmente impraticabili;

impegna il Governo:

1) a favorire l'utilizzo dei servizi legati alla larga banda e a concedere un credito d'imposta sulla maggiore spesa per servizi di telecomunicazioni conseguente al cambiamento di tipo di connessione. L'agevolazione dovrà essere differenziata a seconda del tipo di connessione e del tipo di utenza, cercando di favorire uno sviluppo omogeneo delle tecnologie sull'intero territorio nazionale;

2) a procedere allo stanziamento di somme per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel campo delle comunicazioni, con specifico riferimento all'incremento di portata della banda attuale. La disciplina d'accesso all'erogazione di contributi dovrà specificamente ed esclusivamente riguardare progetti od interventi, contemplati da una preventiva pianificazione sul territorio nazionale e tesi al raggiungimento di obiettivi di qualità;

3) a prevedere adeguate risorse al fine di rinnovare lo sviluppo equilibrato della larga banda;

4) a varare celermente i provvedimenti in questione, in modo che abbiano effetto immediato e strutturale.

9/1984/4. Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il CCNL (1998-2001) - Comparto dei Ministeri - ed il Contratto collettivo integrativo del ministero della Giustizia hanno previsto delle procedure selettive per il passaggio dei dipendenti del ministero

della giustizia da una posizione economica all'altra all'interno della stessa Area e da un'Area all'altra;

rilevato che dette procedure selettive dovrebbero attuarsi attraverso due procedure distinte: *a)* Graduatoria di tutti quei lavoratori dichiarati idonei in base ad una valutazione di titoli e meriti e ricomprensente un numero di posti uguale ai posti messi a concorso per le varie Posizioni Economiche delle varie Aree (A1-B1-B2-B3-C1-C2-C3), *b)* Corsi di Riqualificazione e Corsi-Concorsi;

già sono state pubblicate le graduatorie relative a diverse figure professionali dell'area C (ex Carriera Direttiva) e che nel corrente mese saranno completate le pubblicazioni delle restanti figure professionali dell'Area C;

detti corsi di riqualificazione dovevano essere espletati già dal 2000 e che per il 2002 non sarà possibile, con ogni probabilità, effettuarli con gravi e irreparabili conseguenze sia dal punto di vista economico (perdita di circa 150 miliardi del denaro pubblico), sia dal punto di vista funzionale dell'apparato giudiziario;

la imminente attuazione delle competenze penali del Giudice di Pace e la costante emergenza-giustizia impone la presenza di un personale amministrativo-giudiziario che sia motivato e professionalmente adeguato alle nuove emergenze e necessità della Giustizia;

impegna il Governo:

a prevedere per il ministero della giustizia, in sede di prima applicazione, l'immissione in ruolo, nelle posizioni economiche immediatamente superiori a quelle di appartenenza, di tutti quei lavoratori che siano stati inseriti nelle Graduatorie di merito, pubblicate o da pubblicare, delle varie figure professionali dell'Area C e dell'Area B;

a prevedere i Corsi di Riqualificazione in una fase successiva, possibilmente entro il triennio, con modalità e tempi che saranno stabiliti dal ministero a seconda

delle varie realtà periferiche giudiziarie al fine anche di contenere la spesa complessiva diretta e indiretta e razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro vincoli di finanza pubblica.

9/1984/5. Cola.

La Camera,

premessi che:

il ministero per i beni culturali a decorrere dal mese di dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di un regolare concorso, ha stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato che, nel corso dell'anno 2000, hanno raggiunto la misura di 2.500 unità comprensive dei lavoratori cosiddetti giubilari e degli assistenti tecnici museali;

grazie al supporto di tale personale, il ministero ha potuto definire, a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tuffi i musei, le gallerie, le aree archeologiche gli archivi e le biblioteche;

nell'ultimo biennio si è riscontrato un incremento del 10 per cento dei visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal ministero per i beni e le attività culturali ha visto una continua crescita, che è passata dai 109 miliardi del 1997, ai 126 miliardi del 1998, ai 130 miliardi del 1999 e ha superato i 150 miliardi nel corso del 2000;

i 79 miliardi previsti dal disegno di legge finanziaria 2002, nello stato di previsione ministero per i beni e le attività culturali, per la stabilizzazione dei 1.475 giubilari e degli 809 assistenti tecnici museali, sono insufficienti a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e conseguentemente ad ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata dei musei, delle gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche;

impegna il Governo

a procedere entro l'anno 2002 alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

9/1984/6. Butti, Rositani, Angela Napoli.

La Camera,

considerato che:

l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini;

da ben 22 anni è attivo a Pesaro il Rossini Opera Festival (ROF): una fondazione promossa dal comune di Pesaro, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Banca Popolare dell'Adriatico e dalla Fondazione Scovolini;

poiché il ROF opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ogni anno organizza « cartelloni » di grande prestigio musicale;

nel 1993 è stata approvata all'unanimità la legge n. 319, recante « Norme a sostegno del Rossini Opera Festival », che ha incluso a pieno titolo la manifestazione rossiniana fra gli eventi che contribuiscono alla ricchezza del paese;

dato che il finanziamento statale del ROF è erogato nell'ambito dei fondi attribuiti al ministero dei Beni Culturali è non è mai stato rivalutato;

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso adeguate risorse finanziarie la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale di Gioacchino Rossini;

a riconoscere di interesse musicale nazionale tutte le iniziative e le manife-

stazioni realizzate dal Rossini Opera Festival (ROF) che si avvale della collaborazione musicologica della Fondazione Rossini;

9/1984/7. Giachetti, Gasperoni, Maura Cossutta, Gentiloni Silveri, Lusetti.

La Camera,

premesso che:

al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera, al decongestionamento del traffico e, in definitiva, all'abbattimento dei costi esterni del trasporto;

per conseguire una diminuzione dei livelli di consumo delle materie prime petrolifere ed un riequilibrio ed una diminuzione dei costi d'uso delle infrastrutture viarie;

il « Libro Bianco » della Commissione Europea sulla politica dei trasporti definisce come obiettivo principale per i prossimi dieci anni la crescita del trasporto ferroviario, nella misura del 40 per cento per il trasporto delle merci e del 32 per cento per quello dei passeggeri, e che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se parallelamente al rinnovo ed al potenziamento delle infrastrutture verrà rinnovato e rafforzato il parco rotabile con mezzi idonei al trasporto veloce di passeggeri, al trasporto in ambito regionale, alla movimentazione delle merci aumentando così la capacità di carico e la velocità commerciale dei relativi convogli;

impegna il Governo

a prevedere un Piano per il rinnovo del parco rotabile ferroviario che sostenga ed incentivi l'adeguamento dei mezzi ferroviari alle nuove esigenze di trasporto e di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

9/1984/8. Malgieri, Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale dirigenza area 1, sottoscritto il 20 febbraio 2001, prevede che la retribuzione individuale di anzianità (RIA) interamente maturata sul piano giuridico ed economico faccia parte della struttura retributiva del personale da inquadrare nell'area dirigenziale;

il citato comma dovrebbe comportare la non disparità di trattamento all'interno della categoria;

oggi esistono invece significative differenziazioni in rapporto alle diverse date con cui alcuni dirigenti sono stati inquadrati nel ruolo;

la RIA non viene percepita in uguale misura da tutti i dirigenti per i servizi ispettivi tecnici, poiché coloro che sono stati inquadrati tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1994 percepiscono soltanto il 50 per cento della RIA sulla base di una normativa ormai superata;

impegna il Governo

a rideterminare, nel più breve tempo possibile, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi Tecnici, inquadrati nel ruolo unico, tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1994.

9/1984/9. Fasano, Angela Napoli, Butti.

La Camera

premesso che:

in Italia il sistema universitario risulta caratterizzato dalla difficoltà di cambiare per adeguarsi alle nuove esigenze della società, rischiando di essere continuamente in ritardo rispetto ad un sistema economico che si muove con una velocità crescente in termini di innovazione tecnologica, di globalizzazione produttiva e — soprattutto — di nuove professionalità, mentre la logica operativa dovrebbe essere quella di giocare d'anticipo;

l'università deve diventare l'elemento centrale ai fini di valorizzare la competitività di tutto il territorio, anche di quelle parti al di fuori dei grandi centri, non dimenticando che i veri protagonisti del sistema-università devono continuare ad essere gli studenti;

ci sono realtà universitarie, anche periferiche o situate nell'hinterland dei grandi centri che si caratterizzano per la vivacità operativa, alle quali si deve prestare una particolare attenzione;

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti per le sedi distaccate dei grandi poli universitari ed in particolare per quella dell'Università di Roma Tor Vergata, nel comune di Colleferro, dove sono stati attivati corsi di Ingegneria Meccanica ed Elettromeccanica, di Ingegneria Ambientale e di Ingegneria Aerospaziale.

9/1984/10. Santori.

La Camera

premessi che:

le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio, ivi compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti possono usufruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001;

a seguito della crisi internazionale in atto nel settore turistico, si rende indispensabile prorogare tali interventi ed estenderli anche alle agenzie di viaggio con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;

valutata la necessità di evitare che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, settori significativi dell'economia nazionale restino privi di interventi di sostegno in caso di crisi aziendale

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2002 la Cassa integrazione guadagni straordinaria e l'indennità di mobilità per le aziende di cui in premessa nonché a prevedere misure finalizzate al sostegno delle imprese del settore turistico colpite dalla crisi connessa alla situazione internazionale.

9/1984/11. Campa

La Camera,

premessi che vi è un grande carico di traffico soprattutto pesante, che grava sulla strada statale n. 16 « Adriatica », anche a causa delle strozzature presenti, in particolare in corrispondenza dell'abitato di San Benedetto del Tronto, porta d'ingresso sud delle Marche;

quanto sopra è confermato dallo studio sulle criticità del sistema viario nazionale realizzato a cura della Società italiana infrastrutture viarie, nel quale, in particolare, per la strada statale « Adriatica », si evidenzia la necessità di intervenire su scala locale negli attraversamenti urbani;

la strada è sorgente di inquinamento acustico ed atmosferico che disturba fortemente l'abitato in prossimità della statale;

l'elevato tasso di incidentalità riscontrato, che nei tratti urbani interessa prevalentemente le utenze deboli (ciclisti e pedoni), contribuisce all'aumento del tasso di mortalità;

la Regione Marche ha emesso un bando di gara a procedura aperta per la progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale della variante alla strada statale n. 16 « Adriatica » nel tratto Pedaso-Porto d'Ascoli, stanziando la copertura delle spese tecniche per un importo di 721 milioni a tale fine;

impegna il Governo

a finanziare l'ampliamento e l'ammmodernamento della strada statale adriatica,

con particolare riferimento alla realizzazione della circonvallazione della città di San Benedetto del Tronto.

9/1984/**12.** Scaltritti

La Camera,

in considerazione dei livelli di competitività che hanno assunto le compagnie marittime nel nostro Paese, dovuto anche al notevole incremento di investimenti finanziari negli ultimi anni che ha portato ad un aumento occupazionale in diverse aree dell'Italia;

rilevato che le intenzioni dell'esecutivo sono di sostenere il comparto sotto il profilo di agevolazioni contributive a favore delle imprese armatrici e delle compagnie marittime, per la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e in prospettiva a breve termine futuri, come il disegno di legge della manovra finanziaria evidenzia;

visto che il livello della pressione fiscale per il settore, nonostante le apprezzabili intenzioni del Governo di contenere le misure fiscali, continua ad essere elevato a differenza di altri Paesi europei, i quali favoriscono e incoraggiano l'ingresso di capitali stranieri abbattendo il carico fiscale;

considerato infine, che uno dei punti cardine della politica economica del Governo è quello del rilancio delle infrastrutture anche costiere che permettano alle compagnie marittime e armatoriali di potenziare le proprie flotte organizzandosi meglio sul territorio italiano al fine di rilanciare gli investimenti e favorendo anche il ritorno dei capitali esteri in Italia, scoraggiati e mai attratti dalla politica economica e fiscale dei Governi di Centro-Sinistra nel recente periodo passato;

impegna il Governo

a sostenere ulteriormente il settore delle compagnie marittime e armatoriali favorendole, con l'introduzione per il comparto, di un sistema di tassazione forfet-

taria (*tonnage tax*) basato sul tonnellaggio per ogni nave, al fine della salvaguardia e del potenziamento dei livelli di competitività e di occupazione nel nostro Paese.

9/1984/**13.** Landi di Chiavenna, Biondi.

La Camera

premesso che:

nell'ambito della legge Obiettivo è stato previsto il finanziamento della bretella autostradale Cisterna-Valmontone, opera per la quale non è stato redatto ancora il progetto preliminare;

nel piano strategico delle infrastrutture della regione Lazio non si fa invece menzione della infrastruttura viaria Atina-Isernia, unanimemente giudicata di fondamentale importanza per lo sviluppo delle aree interne nella provincia di Frosinone, di completamento e di collegamento viario di rilevanza nazionale (la Dorsale Appenninica), progettata a livello esecutivo-cantierabile ed in parte già finanziata con la legge finanziaria 2001;

è progettato a livello esecutivo-cantierabile il potenziamento della strada Latina-Frosinone, sulla quale in passato la regione ha destinato consistenti finanziamenti e che favorirebbe, in maniera più efficace e veloce, il collegamento dell'intera provincia di Latina con l'autostrada senza ledere gli interessi della provincia di Frosinone, anzi favorendone un migliore conseguimento;

impegna il Governo

ad inserire in tempi rapidi nella legge obiettivo il collegamento Atina-Isernia e a prevedere nell'immediato futuro l'eventuale stanziamento di risorse necessario al completamento del progetto di potenziamento del collegamento Latina-Frosinone.

9/1984/**14.** Tanzilli, Perlini.

La Camera,

considerata la grave situazione di crisi economica in cui versa il territorio della provincia di Vibo Valentia, che gli indicatori più significativi collocano all'ultimo posto tra le 103 province italiane per disoccupazione, situazioni di ritardi di sviluppo e depressione economica, carenze infrastrutturali, sussistenza di forti processi di deindustrializzazione, presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico e ambientale e di mancata valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

considerato che sono state avviate le procedure per il riconoscimento dell'area interessata come area di crisi ai fini della realizzazione di misure urgenti a sostegno dell'occupazione e per l'utilizzo degli istituti di programmazione negoziata;

impegna il Governo

ad avviare urgenti interventi strutturali e infrastrutturali per fronteggiare lo stato di crisi in cui versa la provincia di Vibo Valentia e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

9/1984/**15**. Ranieli.

La Camera,

visti i recenti accordi di programma quadro per le infrastrutture stipulati tra le amministrazioni dello Stato e la regione Sicilia;

considerato che oggetto di tali accordi sono i programmi di intervento finalizzati al riequilibrio territoriale della regione siciliana, con particolare riferimento alle aree interne più svantaggiate, e all'accrescimento della competitività del sistema produttivo regionale;

premesso che negli accordi di programma quadro della Sicilia sono stati individuati gli interventi riguardanti la rete ferroviaria, la rete stradale, i porti marittimi e gli interporti, gli aeroporti;

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito degli interventi previsti per la provincia di Messina dall'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario, risorse finanziarie per il potenziamento e l'attrezzaggio tecnologico della metro-ferro-tramvia Messina-Giampileri;

a destinare, nell'ambito degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per il potenziamento delle infrastrutture portuali nella regione siciliana, risorse finanziarie per la realizzazione di opere di viabilità connesse ai lavori di costruzione di un approdo alternativo per navi traghetto.

9/1984/**16**. D'Alia.

La Camera,

considerato che:

il servizio sociale internazionale ha quale sua missione istituzionale il coordinamento degli interventi di servizio sociale in paesi diversi per la soluzione di problemi socio-giuridici di individui o gruppi che a seguito di una migrazione volontaria in forzata richiedono un intervento sociale nel paese di soggiorno in più paesi;

valutato il carattere estremamente meritorio e professionale dall'attività svolta dal Servizio sociale internazionale - sezione italiana che è operante dal 1932 e che tratta annualmente più di 4000 casi, fornendo una consulenza professionale gratuita specialistica nel campo dei servizi sociali;

considerato che degli organi statutari del Servizio sociale internazionale - sezione italiana fanno parte rappresentanti del ministero degli affari esteri, del ministero dell'interno, del ministero del tesoro e della programmazione economica;

considerato che il Servizio sociale internazionale gode dello *status* di osservatore presso il Consiglio di Europa e presso vari organismi delle Nazioni unite (ECOSOC, UNICEF, UNHCR, UNESCO),

impegna il Governo

a individuare nuovi ed ulteriori referenti istituzionali del Servizio sociale internazionale, quali ad esempio il ministero della giustizia e il dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della complessità delle competenze del servizio sociale internazionale - Sezione italiana, discendente dal complicarsi crescente dei rapporti internazionali determinato sia dalla globalizzazione che dalle spinte localistiche che in tale ambito si manifestano.

a reperire modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del Servizio sociale internazionale - sezione italiana tenendo conto dell'insostituibile ruolo che il servizio sociale internazionale - sezione italiana ha fin qui svolto e deve continuare a svolgere.

9/1984/**17**. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Dorina Bianchi, Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria, ha chiesto l'erogazione delle somme per il servizio di depurazione che l'amministrazione in ottemperanza al decreto-legge n. 79 del 1995 convertito nella legge n. 172 del 1995, avrebbe dovuto riscuote per gli anni 1996-1997-1998-1999, potrebbe originare un gravissimo allarme sociale;

molti sindaci manifestano difficoltà e disagio nell'applicazione ditale normativa;

la situazione è insostenibile data la nota difficoltà di approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria e la carente qualità dell'acqua che portano i cittadini a ritenere già esoso il corrispettivo pagato attualmente indipendentemente dagli ulteriori servizi del ciclo integrato;

la richiesta della tariffa per l'anno 2000, ha già provocato un grave malcontento nella popolazione che la percepisce non già come corrispettivo ad un servizio reso ma come tributo esoso ed ingiusto, tant'è che l'Amministrazione scrivente è già destinataria di un numero consistente di ricorsi avverso le cartelle di pagamento per l'anno 2009,

impegna il Governo

ad intervenire tramite i doveri provvedimenti, quali la sospensione dei pagamenti, che consentano al comune di Reggio Calabria di gestire l'emergenza.

9/1984/**18**. Minniti, Meduri.

La Camera,

premesso che:

su indicazione dei consigli dei ministri e delle finanze europee, la Commissione Europea ha dichiarato che, nell'ambito della Sesta direttiva europea sull'IVA, in programma a partire dal 2001, verrà esaminata con attenzione la richiesta dei governi europei e delle categorie produttive interessate ad eliminare la penalizzante discriminazione che vede i prodotti videografici subire una aliquota IVA che in Italia raggiunge il 20 per cento, quando altri prodotti culturali quali libri, giornali, cinema e pay-tv godono giustamente di aliquote ridotte al 4 e al 10 per cento;

il Commissario europeo Bolkestein ha, a questo proposito, dichiarato che è probabile un allargamento dei prodotti inseriti nell'annesso H, allegato alla sesta direttiva europea sull'IVA, che comprende tutti i prodotti e servizi che godono di una aliquota agevolata del 4 per cento;

in Italia l'aliquota IVA sui prodotti videografici raggiunge il livello record del 20 per cento, che ha pochi eguali in Europa. In Inghilterra, Spagna e Germania l'aliquota applicata su tali prodotti si attesta sul 17 per cento. Con una imposizione del 20 per cento i prodotti videografici vengono di fatto equiparati ai beni

di lusso, mentre appare evidente che videocassette e DVD rappresentano il massimo strumento divulgativo della cultura cinematografica soprattutto in un mercato come quello giovanile, che non dispone di norma, di significative ed autonome risorse economiche, penalizzando inoltre il comparto industriale dell'homevideo. L'elevata pressione fiscale alimenta, inoltre, il mercato della contraffazione che causa un grave danno per il gettito fiscale italiano;

impegna il Governo:

a ridurre, nell'attesa di una armonizzazione fiscale europea in tale settore, l'aliquota IVA sui prodotti videografici alla fascia più bassa consentita dall'attuale legislazione nazionale ed europea; a compiere tutte le azioni utili nelle sedi istituzionali europee, al fine di accelerare il processo di revisione dell'attuale normativa comunitaria in materia di IVA sui prodotti videografici; ad adeguare tempestivamente alla fascia più bassa l'aliquota IVA sui prodotti videografici, se e quando la normativa lo consentirà.

9/1984/**19**. Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte.

La Camera,

considerato che,

la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha espresso profondo rammarico rispetto alcune iniziative legislative e regolamentari del Governo, di singoli ministeri e del Parlamento che appaiono lesive delle competenze regionali così come determinate dalla legge Costituzionale n. 3/01;

trattasi di atti che rischiano di pregiudicare nei fatti il ruolo della Cabina di Regia;

impegna il Governo

a sospendere tutte le attività normative di propria iniziativa invasive delle

competenze regionali (si segnalano a mero titolo esemplificativo i seguenti settori: Attività Produttive, Agricoltura, Fondazioni, Sanità, Affari Sociali, Scuola, Formazione, Turismo, Sport, Lavori Pubblici);

a concordare la durata dell'attività della Cabina di Regia nell'arco di tre mesi;

a prevedere, entro l'arco di attività della Cabina, il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle competenze previste dalla Costituzione;

a sostenere in sede parlamentare tali linee di azione.

9/1984/**20**. Montecchi, Roberto Barbieri, Chiti, Violante.

La Camera,

premesso che:

nei confronti degli amministratori locali che hanno provveduto alle assunzioni previste dall'articolo 8, comma IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1987, ancorché non ricorressero i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla normativa medesima, si applica il combinato disposto degli articoli 26 della legge n. 56 del 1987 (nella parte in cui prevede che « i datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa di lire cinquecentomila a tre milioni per ogni lavoratore interessato ») e 6 della legge n. 689 del 1981 (nella parte in cui dispone che ...« se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questa dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione »);

considerato che:

alla luce dei principi recentemente introdotti in materia di mercato del lavoro, anche pubblico si impongono maggiore flessibilità e mobilità dei lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ad una modifica legislativa che, investendo la disciplina nella sua complessità possa comportare quale effetto ulteriore un contemperamento degli effetti pregiudizievoli subendi dall'amministratore locale condannato per aver attivato la procedura di assunzione prevista e regolata dall'articolo 8 comma IV D.P.C.M. 27 dicembre 1988, ancorché non ricorressero le condizioni di necessità ed urgenza prescritte dalla medesima norma;

ad approntare una trasformazione del dettato regolamentare proprio alla luce dei nuovi principi che impongono maggiore flessibilità, mobilità e determinatezza nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sostanzialmente prescrivendo una procedura più semplice, celere e meno burocratizzata per l'assunzione diretta dei lavoratori per ragioni di necessità ed urgenza;

a prescrivere una sanzione che afferrisca specificamente alla fattispecie anzidetta, al fine di evitare l'applicazione di una norma, quale prevista dall'articolo 26 della legge n. 56 del 1987, senz'altro generica ed in ogni caso immaginata, in via aprioristica, per il mercato del lavoro privato;

ad adottare le opportune iniziative volte alla modifica legislativa del vigente combinato disposto di cui all'articolo 26 della legge n. 56 del 1987 e articolo 6 della legge n. 689 del 1981, prescrivendo la responsabilità solidale in proprio degli amministratori locali nella sola ipotesi in cui le assunzioni effettuate in violazione delle norme generali in materia, nonché del succitato articolo 8, comma IV del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 27 dicembre 1988 abbiano prodotto quale effetto ulteriore: 1) la condanna degli stessi amministratori per una fattispecie di reato tipicamente prevista per tali categorie; 2) nel contempo l'accertamento di un danno erariale da parte della competente magistratura contabile, al cui risarcimento l'amministratore sia stato condannato;

a predisporre in ogni caso, anche e soprattutto alla luce dei principi ispiratori le suddette modificazioni normative, una sanatoria in ordine a tutte le sanzioni già comminate, determinando il quantum da liquidare in una somma pari ad un quinto della sanzione imposta.

9/1984/21. Dell'Anna, Antonio Barbieri.

La Camera,

premesso che:

per ampliare l'offerta di beni culturali il ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di regolari concorsi ha stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato per un numero di 2500 unità (lavoratori cosiddetti giubilari e assistenti tecnici museali);

la maggior parte di questi lavoratori precari avevano cominciato a lavorare per il ministero dei beni culturali molti anni prima, con contratti trimestrali che, allora, risultavano necessari per permettere al personale di ruolo di andare in ferie, ma che sono stati loro rinnovati più volte per le necessità del settore;

il ministero ha potuto definire, a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tutti i musei, le gallerie, le aree archeologiche gli archivi e le biblioteche

grazie all'impiego, in misura del 70 per cento, del personale precario in oggetto;

in tanti anni di lavoro questi lavoratori hanno accumulato professionalità e competenze, assicurando una prestazione professionale di livello qualitativamente alto;

la maggior parte dei precari sono tali da molti anni con il risultato di aver raggiunto una età difficilmente collocabile sul mercato lavorativo e, inoltre, questi lavoratori sono rimasti tagliati fuori dal collocamento con la conseguenza che risulta loro preclusa anche questa possibilità;

nell'ultimo biennio si è riscontrato un incremento del 10 per cento dei visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal ministero per i beni e le attività culturali ha visto una continua crescita, che è passata dai 109 miliardi del 1997 ai 126 mila miliardi del 1998, ai 130 miliardi del 1999 e ha superato i 150 miliardi nel corso del 2000;

nel disegno di legge finanziaria 2002, nello stato di previsione ministero per i beni e le attività culturali, sono stati stanziati, per la stabilizzazione del 1.475 giubilari e degli 809 assistenti tecnici museali, 79 miliardi che risultano insufficienti a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e conseguentemente ad ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata dei musei, gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche;

durante la discussione al Senato è stato introdotto nel testo della legge finanziaria un articolo, ora diventato articolo 27 relativo alla possibilità, per il ministero dei beni culturali, di avvalersi del personale suddetto fino al 31 dicembre 2004, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del ministero;

impegna il Governo:

a procedere, entro l'anno 2002, alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, senza la previsione di meccanismi concorsuali ma tenendo conto dell'anzianità di servizio degli interessati.

9/1984/22. Titti De Simone.

La Camera,

premessi che:

la Calabria continua a costituire ancora oggi, nonostante alcuni progressi, una delle preoccupazioni più forti dell'intero Paese a causa di una disoccupazione ancora elevata, causata molto presumibilmente dal fatto che non sempre si è stati in condizioni di intercettare le occasioni di sviluppo;

all'interno di quest'importantissima area territoriale un ruolo specifico è stato assunto dalla Piana di Gioia Tauro dotata di un porto, che se utilizzato al meglio, potrebbe divenire sicuro punto di riferimento commerciale internazionale preconstituendo pertanto occasioni per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione;

la più idonea utilizzazione di un porto nasce però dalla presenza di idonee infrastrutture di cui il porto di Gioia Tauro è carente dall'istituzione della zona franca,

impegna il Governo:

ad inserire le opere infrastrutturali necessarie nel porto di Gioia Tauro, tra le priorità assolute della propria programmazione, ed a provvedere, altresì, all'istituzione della zona franca legata al porto stesso.

9/1984/23. Angela Napoli.

La Camera,

premessi che:

con un emendamento del Governo (che recepiva analoghi emendamenti parlamentari) alla Tabella C della legge finanziaria per l'anno 2000, venne disposto un incremento di lire 200 milioni per l'anno 2000, dei contributi agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del ministero degli affari esteri, finalizzato a sostenere e ad assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A.) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla recente Vice Presidenza;

il permanere di tale esigenza anche per l'anno 2001 e per i successivi, determinò un analogo emendamento dei relatori al disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2000, con il quale venne ribadito l'incremento di lire 200 milioni annui per tutto il triennio 2001-2003;

tale ultimo emendamento, benché correttamente formulato con riferimento alla legge n. 948 del 1982 ed alla U.P.B. 2.1.2.2 del ministero degli affari esteri (enti a carattere internazionalistico), conteneva tuttavia un errore di indicazione del capitolo di bilancio interno alla U.P.B., riportando il riferimento al capitolo 1162 (contributi straordinari ex articolo 2 legge n. 948 del 1982, per singole manifestazioni, convegni, pubblicazioni) in luogo del capitolo 1161 (contributi ordinari ex articolo 1 legge n. 948 del 1982);

tale errata indicazione del capitolo pare impedire la destinazione e quindi aggravare le procedure per la prevista erogazione, non ancora avvenuta, delle risorse stanziare a favore ed a sostegno delle iniziative correlate alla Vice Presidenza italiana dell'A.T.A.,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti volti a sostenere ed assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic

Treaty Association (A.T.A.) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla Vice Presidenza garantendo l'erogazione delle necessarie risorse appositamente stanziare secondo l'originaria volontà del legislatore.

9/1984/24. Rocchi.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 26, nel dettare una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, dispone la separazione della proprietà di reti e impianti (esclusivamente riservata agli enti locali) dalla gestione ed erogazione del servizio per il quale è di norma previsto l'affidamento attraverso gare pubbliche;

considerato che i trasporti a fune turistici, assoggettati a regolamentazione amministrativa, non rivestono tuttavia utilità sociale diretta per le comunità locali in cui operano e non ne soddisfano necessità primarie di sviluppo economico e civile, ma sono rivolti a una utenza esterna alla comunità interessata qual è quella degli sciatori richiamati dalla presenza di infrastrutture costituite da impianti di risalita, piste da discesa, innevamento programmato;

il trasporto a fune turistico non assolve a funzioni di trasporto pubblico locale (cosiddetto trasporto di linea), ma è orientato a una clientela turistica, è già aperto alla concorrenza nel mercato sia in ambito nazionale che internazionale ed è contemplato fra le attività turistiche di cui alla legge 31 marzo 2001 n. 135,

impegna il Governo

a tener conto delle ragioni di specificità del comparto del trasporto a fune non di linea per finalità turistiche che ne giustificano la sua esclusione dalle regole dettate per la nuova disciplina per i servizi pubblici locali e il mantenimento delle attuali normative di affidamento e di gestione.

9/1984/25. Bressa, Olivieri Collè.

La Camera,

valutato favorevolmente lo stanziamento di nuove risorse destinate, tra l'altro, ad un indispensabile intervento di manutenzione straordinaria nel campo della bonifica e dell'irrigazione ed ad un programma di opere irrigue a rilevanza nazionale, con particolare riferimento alle regioni colpite da siccità;

tenuto conto che:

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza strategica nella difesa dell'assetto idrologico del territorio italiano, anche ai fini di un incremento delle risorse idriche destinate ad usi agricoli;

in alcune zone del Paese il problema della scarsità delle risorse idriche condiziona e penalizza la quotidianità dei cittadini costretti, ormai non più soltanto nei mesi estivi, a sopportare gravi disagi;

la precedente legge finanziaria, legge n. 388 del 2000, all'articolo 141, comma 1 aveva destinato 46 miliardi per assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni;

tale intervento, voluto da tutte le forze politiche, doveva costituire solo un primo passo per una ampia azione di ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale;

impegna il Governo:

a porre prioritaria attenzione, nell'individuare le zone nelle quali intervenire con assoluta urgenza, al Mezzogiorno, alle isole ed alla Sardegna in particolare;

a rilanciare finanziariamente i progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, stanziando risorse ag-

giuntive rispetto a quelle già assegnate dall'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000 a favore di tali interventi, rafforzando così l'azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale anche per l'anno 2004 e successivi.

9/1984/**26**. Cuccu.

La Camera,

premessi che:

le prestazioni medico-veterinarie sono soggette ad I.V.A. al 20 per cento;

le suddette prestazioni si rivolgono agli animali che andrebbero intesi come soggetti portatori di diritti individuali, ragione per la quale le prestazioni mediche destinate agli esseri umani sono esenti da I.V.A.;

la grave crisi che sta attraversando la zootecnia italiana avrebbe sicuramente qualche beneficio in termine di diminuzione dei costi, basti ricordare l'epidemia di B.S.E., la querelle sulle quote latte, ecc.;

da anni le associazioni animaliste chiedono una sensibile diminuzione dell'I.V.A. per ridurre i costi per gli animali da compagnia, anche come mezzo per ridurre il randagismo e migliorare il benessere animale;

in Europa l'aliquota applicata sulle prestazioni medico-veterinarie è estremamente variabile; a titolo di esempio si ricordano: Germania 16 per cento, Grecia 8 per cento, Irlanda 12,5 per cento, Spagna 7 per cento, Svizzera 7,6 per cento;

la XII Commissione della Camera ha approvato alla unanimità l'emendamento « Mancuso 40.221 » che prevede la riduzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico-veterinarie dal 20 al 10 per cento;

impegnano il Governo

ad attivarsi presso i competenti organismi comunitari europei al fine di ot-